



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Dr. Pietro Genoviva | - Presidente |
| 2) Dr. Ettore Scisci | - Consigliere |
| 3) Dr. Franco Morea | - Consigliere relatore |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356 del ruolo generale
anno 2017, riservata per la decisione nell'udienza del 15 maggio 2020,

tra

Miss Helen sas di Giaquinto Elena & C., rappresentata e difesa dall'Avv.
Graziana Quaranta

IMPUGNANTE

Buccoliero Alfonsina, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Giacomo
Buccoliero

CONTROPARTE

I procuratori delle parti costituite hanno così concluso:

L'Avv. G. Quaranta per l'impugnante: "Voglia la corte dichiarare la nullità
del lodo arbitrale reso in data 21/4/2017 dall'arbitro Avv. Nicola Felice
Colangelo, procedendo in sede rescissoria all'esame del merito della
controversia, col favore delle spese processuali".



L'Avv. D. G. Buccoliero per la controparte: "Voglia la corte rigettare l'impugnazione, col favore delle spese processuali, da distrarre".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Miss Helen sas di Giaquinto Elena & C. ha impugnato il lodo suindicato (dichiarazione di risoluzione di contratto di affitto di azienda tra Buccoliero Alfonsina, concedente, e l'odierna impugnante, affittuaria, per inadempimento di quest'ultima nel pagamento del canone, con sua condanna al pagamento del canone di € 2000,00, al rilascio dei beni, al risarcimento dei danni), nel presupposto che l'arbitro sarebbe incorso in violazioni di legge, avendo valutato l'affitto di azienda come affitto di beni mobili, erroneamente interpretando inoltre norme in materia fiscale.

Buccoliero Alfonsina ha contestato i motivi di impugnazione, preliminarmente denunciando l'inoppugnabilità del lodo per motivi di diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo il dettato dell'art. 829 c.p.c., "L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge".

Nella specie, la clausola compromissoria (art. 19 del contratto di affitto di azienda in data 16/4/2013) non contempla tale motivo di impugnazione, che quindi non può trovare ingresso.

A tanto si aggiunga che non possono neppure essere sollevate le questioni di merito rappresentate dall'impugnante (cessazione dell'oggetto del contratto, inesistenza del danno, esatta determinazione della volontà negoziale), non rientranti nei casi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c..

L'impugnazione, pertanto, va rigettata.



Le competenze di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto così decide:

1) Rigetta l'impugnazione proposta da Miss Helen sas di Giaquinto Elena & C. avverso il lodo emesso dall'arbitro unico Avv. Nicola Felice Colangelo in data 21/4/2017;

2) Condanna l'impugnante al rimborso delle competenze giudiziali sostenute in questo grado da controparte, liquidate in complessivi € 3500,00, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale, con distrazione in favore del procuratore anticipante.

Ricorrono i presupposti perchè la parte impugnante sia tenuta a versare ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002).

Taranto, 9 settembre 2020

Il presidente

(dr. Pietro Genoviva)

Il consigliere estensore

(dr. Franco Morea)

